

**L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 <sup>(1)</sup>.**

## **Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico.**

---

*(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 6 febbraio 1998, n. 1.*

---

### **Art. 1** ***Finalità della legge.***

La presente legge disciplina l'esercizio dell'attività delle agenzie di viaggio e turismo di cui all'*art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217*, la professione del direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo e le attività di organizzazione di viaggio esercitate dalle associazioni senza scopo di lucro.

### **Art. 2** ***Delega alle Province.***

Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti l'esercizio di attività delle agenzie di viaggio e turismo e quelle delle associazioni senza scopo di lucro, fatte salve quelle esercitate direttamente dalla Regione, così come stabilito negli articoli successivi.

### **Art. 3** ***Definizione e attività delle agenzie di viaggio e turismo.***

Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni e intermediazione, con o senza vendita diretta al pubblico, nei predetti servizi ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti. Le predette attività possono essere svolte congiuntamente o disgiuntamente.

Sono connesse all'attività di Agenzia di Viaggi e Turismo le seguenti attività:

a) la prenotazione dei posti, l'emissione e la vendita di biglietti anche per mezzo di terminali elettronici od altre macchine emettitrici, per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei ed altri tipi di trasporto;

b) l'organizzazione di escursioni individuali o collettive e giri di città con ogni mezzo di trasporto e con personale autorizzato ai sensi delle norme vigenti;

c) l'accoglienza, il trasferimento e l'accompagnamento da e per i porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto e l'assistenza ai propri clienti nel rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio delle attività professionali di guida ed accompagnatore turistico;

d) la prenotazione di servizi degli alberghi e delle altre strutture ricettive, di cui all'*art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217*, dei servizi di ristorazione ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;

e) l'attività di informazione e pubblicità di iniziative turistiche;

f) la raccolta di adesioni a viaggi e crociere per l'interno e per l'estero.

Le agenzie di viaggio e turismo, nell'esercizio delle loro attività, stipulano contratti di viaggio ai sensi della Convenzione Internazionale relativa ai contratti di viaggio (C.C.V.), ratificata e resa esecutiva con *legge 27 dicembre 1977, n. 1084*, nonché ai sensi della Direttiva C.E.E. del 13 giugno 1990, n. 314, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» così come recepito dal *decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111* «Attuazione della *direttiva n. 90/314/CEE* concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» <sup>(2)</sup>.

---

(2) La data del provvedimento sopra citato è stata così corretta con avviso pubblicato nel *B.U.* 13 marzo 1998, n. 3.

---

#### **Art. 4** ***Altre attività.***

Le agenzie di viaggio e turismo, autorizzate all'esercizio delle attività di cui al precedente art. 3, possono svolgere nell'ambito delle norme che regolano e con le prescritte autorizzazioni ove necessarie, le seguenti operazioni comunque connesse all'attività turistica:

a) l'assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;

b) l'inoltro, il ritiro ed il deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;

c) la prenotazione ed autovetture da noleggio e di altri mezzi di trasporto;

d) il rilascio ed il pagamento di assegni turistici e di assegni circolari od altri titoli di credito per i viaggiatori, di lettere di credito e cambio di valuta;

e) le operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze a garanzia degli infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate;

f) la distribuzione e la vendita di pubblicazioni utili al turismo, quali guide, piante, opere illustrate e simili;

g) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;

h) l'organizzazione di convegni e congressi.

Le Agenzie di Viaggio sono tenute a dare informazioni di carattere generale ai clienti circa gli eventuali rischi presenti nei paesi di destinazione del soggiorno.

## **Art. 5**

### ***Autorizzazione per l'apertura e l'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo.***

1. L'esercizio dell'attività delle agenzie di viaggi e turismo è soggetto a preventiva autorizzazione rilasciata dalla Provincia nel cui ambito ha sede l'agenzia. L'apertura di filiali o succursali, comprese le filiali o succursali di agenzie aventi sedi in altre regioni italiane o stati membri della Unione Europea, non è subordinata al rilascio dell'autorizzazione. E' necessario, comunque, comunicare l'apertura della filiale o succursale alla Provincia competente per territorio dove avrà luogo l'attività, al fine di permettere la verifica dell'indipendenza, dell'esclusività, e la rispondenza dei locali a quanto richiesto dall'art. 6, comma 2, lettera f), ora lettera e) della [L.R. n. 1/1998](#). La Provincia entro il termine di 60 giorni dalla data di arrivo della comunicazione dovrà effettuare la suddetta verifica <sup>(3)</sup>.

2. La Provincia rilascia l'autorizzazione all'apertura di agenzie di viaggio e turismo alla persona fisica richiedente o al legale rappresentante o a un suo delegato nel caso di persona giuridica <sup>(4)</sup>.

3. Il titolare entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione è tenuto ad iniziare l'attività pena la decadenza dell'autorizzazione stessa <sup>(5)</sup>.

4. È necessario comunicare alla provincia competente per territorio l'apertura di filiali o succursali stagionali, per un periodo di apertura non superiore a quattro mesi nell'anno solare, presentando il certificato di agibilità e di destinazione d'uso dei locali <sup>(6)</sup>.

5. [L'apertura di filiali di agenzie principali, comprese le filiali di agenzie principali aventi sede in altra Regione italiana o Stato della Unione Europea (UE), è soggetta alle stesse disposizioni stabilite per l'apertura di agenzie principali, fatto salvo il versamento della cauzione di cui all'articolo 41] <sup>(7)</sup>.

6. Per le agenzie che svolgono la loro attività all'interno di strutture pubbliche o private, che non hanno libero accesso al pubblico, fermo restando il rispetto di tutti gli obblighi stabiliti dalla presente legge è necessario il requisito di indipendenza dei locali da altre attività, fatti salvi i servizi e le entrate principali, che possono essere comuni. Analoga norma vale per le agenzie che svolgono la loro attività in un Centro commerciale integrato ove sussiste una pluralità di autorizzazioni amministrative e commerciali <sup>(8)</sup>.

7. L'elenco delle agenzie di viaggio e turismo autorizzate è pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è comunicato al Dipartimento del Turismo ai fini della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. A tal fine la provincia invia annualmente, entro il venti gennaio, al Settore Turismo della Giunta regionale l'elenco delle autorizzazioni rilasciate, comunicando i provvedimenti adottati circa la modificazione, sospensione e revoca delle autorizzazioni stesse <sup>(9)</sup>.

---

*(3) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 12 dicembre 2003, n. 24. Il testo originario era così formulato: «L'esercizio dell'attività delle agenzie di viaggio e turismo e delle loro filiali è soggetto a preventiva autorizzazione rilasciata dalla Provincia nel cui ambito territoriale ha sede l'agenzia.». In precedenza la Corte costituzionale, con sentenza 8-24 ottobre 2001, n. 339 (Gazz. Uff. 31 ottobre 2001, n. 42, serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui sottoponeva a preventiva autorizzazione, rilasciata dalla Provincia, anche l'attività delle filiali delle agenzie di viaggio e turismo.*

*(4) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione degli originari commi primo e quarto con gli attuali commi 1 e 4 ad opera dell'art. 2, L.R. 12 dicembre 2003, n. 24.*

*(5) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione degli originari commi primo e quarto con gli attuali commi 1 e 4 ad opera dell'art. 2, L.R. 12 dicembre 2003, n. 24.*

*(6) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 2, L.R. 12 dicembre 2003, n. 24. Il testo originario era così formulato: «Nell'ambito della stessa provincia, può essere autorizzato l'esercizio di filiali o succursali stagionali, per un periodo di apertura non superiore a quattro mesi nell'anno solare, previa comunicazione alla competente amministrazione provinciale, da documentarsi con la relativa autorizzazione comunale e ricevuta attestante il versamento delle tasse di concessione regionali.». In precedenza la Corte costituzionale, con sentenza 8-24 ottobre 2001, n. 339 (Gazz. Uff. 31 ottobre 2001, n. 42, serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevedeva l'autorizzazione per l'esercizio di filiali o succursali stagionali.*

*(7) La Corte costituzionale, con sentenza 8-24 ottobre 2001, n. 339 (Gazz. Uff. 31 ottobre 2001, n. 42, serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui assoggetta l'apertura di filiali di agenzie principali, comprese quelle di agenzie*

*aventi sede in altra Regione italiana o Stato dell'Unione europea, alle stesse disposizioni stabilite per l'apertura delle agenzie principali. Successivamente il presente comma (in origine privo di numerazione e così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione degli originari commi primo e quarto ad opera dell'art. 2, L.R. 12 dicembre 2003, n. 24) è stato abrogato dal comma 3 del suddetto art. 2, L.R. n. 24/2003.*

*(8) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione degli originari commi primo e quarto con gli attuali commi 1 e 4 ad opera dell'art. 2, L.R. 12 dicembre 2003, n. 24.*

*(9) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione degli originari commi primo e quarto con gli attuali commi 1 e 4 ad opera dell'art. 2, L.R. 12 dicembre 2003, n. 24.*

---

## **Art. 6**

### **Requisiti soggettivi ed oggettivi per l'apertura di agenzie di viaggio e turismo.**

La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 5, comprovante il possesso dei requisiti di onorabilità e capacità finanziaria, tecnica e professionale, deve essere presentata in carta legale e con firma autenticata alla Amministrazione provinciale competente per territorio e deve specificare:

a) le complete generalità, la cittadinanza e la residenza del titolare persona fisica ovvero, per le società, la denominazione e la ragione sociale, la sede della società, nonché le complete generalità e la cittadinanza del legale rappresentante della stessa, unitamente al codice fiscale o partita IVA;

b) il possesso, per il titolare persona fisica ovvero per il legale rappresentante in caso di società, dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 41 e 42 del T.U.L.P.S. approvato con R.D.L. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni;

c) le complete generalità della persona che assume la direzione tecnica dell'agenzia e il tipo di rapporto lavorativo

d) l'ubicazione dei locali in cui si intende condurre l'impresa;

e) [la qualità di agenzia principale ovvero di succursale o filiale] <sup>(10)</sup>;

f) la denominazione proposta, o altre in subordine per la istituenda agenzia.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione in bollo:

a) certificato di cittadinanza e residenza del titolare ovvero del legale rappresentante della società;

b) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto della società;

c) certificato generale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti, riguardanti il titolare ovvero il legale rappresentante in caso di società;

d) certificato del tribunale attestante che nei confronti del titolare, ovvero degli amministratori e del legale rappresentante della società, non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali;

e) [idonea dichiarazione bancaria attestante la possibilità di affidamento di duecento milioni per l'Agenzia di Viaggi che svolge attività di dettagliante e di quattrocento milioni per quella che svolge attività di grossista (TOUR OPERATOR)] <sup>(10)</sup>;

f) planimetria dei locali con allegato elenco delle principali attrezzature di cui si intende dotare l'agenzia.

---

*(10) Lettera abrogata dall'art. 3, comma 1, L.R. 12 dicembre 2003, n. 24. In precedenza la Corte costituzionale, con sentenza 8-24 ottobre 2001, n. 339 (Gazz. Uff. 31 ottobre 2001, n. 42, serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in cui imponeva di specificare nella domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione l'eventuale qualità di succursale o filiale.*

*(11) Lettera abrogata dall'art. 3, comma 2, L.R. 12 dicembre 2003, n. 24.*

---

## **Art. 7** ***Istruttoria preliminare.***

Ai fini della istruttoria della domanda la Provincia:

a) accerta la regolarità della domanda nonché la completezza e congruità della documentazione ad essa allegata;

b) trasmette all'autorità di pubblica sicurezza copia della richiesta di autorizzazione ai fini dell'acquisizione del nulla osta di cui all'art. 9 quinto comma della *legge 17 maggio 1983, n. 217*;

c) accerta che la denominazione proposta non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, previo riscontro dall'ultimo elenco pubblicato sulla gazzetta ufficiale, ai sensi dell'*art. 9, sesto comma, della legge n. 217 del 1983*, fermo restando che non potrà, in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni o regioni italiane;

d) accerta l'iscrizione all'albo regionale del direttore tecnico indicato nella domanda;

e) acquisisce dalla Prefettura competente la comunicazione prevista dalla normativa antimafia di cui all'art. 2 del D.L. 8 agosto 1994, n. 490.

## **Art. 8**

### ***Esito dell'istruttoria preliminare e adempimenti ulteriori.***

Esaurita l'istruttoria di cui al precedente articolo 7, la Provincia comunica all'interessato l'esito della stessa; in caso di esito positivo fissa il termine, non superiore a giorni novanta, entro il quale quest'ultimo deve:

a) [effettuare il versamento della tassa di concessione regionale, nonché la tassa di rilascio, nell'ammontare previsto dalla normativa in vigore] <sup>(12)</sup>;

b) costituire la cauzione di cui al successivo articolo 11;

c) stipulare la polizza assicurativa di cui al successivo articolo 12;

d) realizzare la sistemazione delle attrezzature e dei locali in cui si intende condurre l'impresa;

e) acquisire e produrre il certificato di agibilità e di destinazione d'uso dei locali.

Trascorso il termine di cui al comma precedente senza che l'interessato abbia esattamente ottemperato agli adempimenti, ivi previsti, la domanda di autorizzazione decade a tutti gli effetti. In via eccezionale, sulla base di comprovata motivazione, la Provincia può concedere, per una sola volta, una proroga per detti adempimenti, non superiore a giorni sessanta.

Concluse positivamente le fasi istruttorie previste, la Provincia adotta il provvedimento di autorizzazione, previo accertamento, della idoneità funzionale dei locali.

---

*(12) Lettera abrogata dall'art. 4, L.R. 12 dicembre 2003, n. 24.*

---

## **Art. 9**

### ***Contenuto dell'autorizzazione.***

L'autorizzazione deve indicare espressamente:

a) la denominazione dell'agenzia di viaggio;

b) il titolare, persona fisica o società. Per le società, l'autorizzazione deve altresì indicare espressamente l'esatta denominazione e ragione sociale di esse e il legale rappresentante delle medesime;

c) le generalità del direttore tecnico;

d) l'ubicazione dei locali ove viene svolta l'attività.

[Nella autorizzazione viene, altresì, annotato il carattere di agenzia principale, ovvero di filiale o succursale. La Provincia da notizia dell'avvenuta apertura di una agenzia succursale o filiale alla Provincia nel cui territorio ha sede l'agenzia principale] <sup>(13)</sup>.

Ogni modificazione degli elementi di cui al comma 1 relativa alla denominazione dell'agenzia di viaggio, al titolare, alla denominazione o ragione sociale della società, alla ubicazione dei locali di esercizio in comune di altra provincia, comporta il rilascio di una nuova autorizzazione; le altre modificazioni comprese quelle di cui al comma 2, comportano l'aggiornamento della autorizzazione mediante annotazione. In ogni caso la Provincia procede al rilascio della nuova autorizzazione, previa verifica dei presupposti previsti dalla presente legge relativi alla modifica stessa.

Nelle agenzie di viaggio deve essere esposta in modo ben visibile copia della autorizzazione all'esercizio.

---

*(13) Comma abrogato dall'art. 5, L.R. 12 dicembre 2003, n. 24. Il precedente la Corte costituzionale, con sentenza 8-24 ottobre 2001, n. 339 (Gazz. Uff. 31 ottobre 2001, n. 42, serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevedeva che nell'autorizzazione sia annotato il carattere di filiale o di succursale e dispone che la Provincia dia notizia dell'avvenuta apertura di una succursale o filiale alla Provincia nel cui territorio ha sede l'agenzia principale.*

---

## **Art. 10** ***Tasse di concessione.***

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 non sono più dovute le tasse di concessione regionale per aprire e condurre agenzie di viaggio <sup>(14)</sup>.

---

*(14) Il presente articolo, corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 13 marzo 1998, n. 3, è stato così sostituito dall'art. 6, L.R. 12 dicembre 2003, n. 24. Il testo precedente era così formulato: «Art. 10. Tasse di concessione. L'apertura di ogni agenzia di viaggio e turismo, comprese le succursali e le filiali di cui all'art. 5, nonché le agenzie di carattere stagionale, è soggetta al pagamento delle tasse di concessione regionali previste dalla legislazione vigente.*

*Il pagamento della tassa di concessione regionale, nella misura di cui al comma 1, è altresì dovuto in tutti i casi di modificazione che, ai sensi dell'art. 9, comma 3, comportano il rilascio di una nuova autorizzazione. Nel caso di trasferimento di Azienda, la tassa di concessione è dovuta dal subentrante. Nel caso di trasferimento di Azienda, la tassa di concessione è dovuta dal subentrante. Nel caso di trasferimento della sede in altro comune della stessa provincia non si procede ad esazione della tassa di concessione per l'anno in corso.*

*Il pagamento della tassa di concessione regionale nonché delle tasse di rinnovo annuali, è dovuto nella misura prevista dal [D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230](#) e successive modifiche, in relazione al numero di abitanti del comune in cui è situata l'agenzia. Il versamento è effettuato sul c/c postale intestato alla Tesoreria della Regione Abruzzo - Ufficio Tributi e Vigilanza Finanziaria.*

*Il versamento della tassa annuale deve essere effettuato entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.*

*Copia dell'attestazione di pagamento va inviata alla Provincia competente per territorio che provvederà a segnalare al competente Ufficio della Regione le eventuali inadempienze.*

*Il mancato pagamento della tassa di concessione nei termini previsti dalle LL.RR. comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione.». In precedenza la Corte costituzionale, con sentenza 8-24 ottobre 2001, n. 339 (Gazz. Uff. 31 ottobre 2001, n. 42, serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'originario primo comma, nella parte in cui assoggettava le succursali e le filiali al pagamento delle tasse di concessione regionale.*

---

## **Art. 11** **Cauzione <sup>(15)</sup>.**

1. La cauzione è versata, a pena di decadenza alla Provincia entro trenta giorni dalla data della richiesta in contanti o in titoli di rendita pubblica esenti da vincoli, intestati al titolare stesso ovvero in titoli al portatore o mediante fidejussione bancaria o assicurativa, nella misura di L. 50.000.000 (cinquantamiloni) <sup>(16)</sup>.

2. L'importo della cauzione o della fidejussione è soggetto a revisione quinquennale con deliberazione della Giunta regionale in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo <sup>(17)</sup>.

3. In caso di mancato versamento della integrazione di cui al comma precedente, entro trenta giorni dalla richiesta, si procede alla sospensione dell'autorizzazione fino all'avvenuto adempimento <sup>(18)</sup>.

4. La cauzione è vincolata per tutto il periodo di esercizio dell'agenzia. Lo svincolo della cauzione è concesso, a domanda dell'interessato, con Provvedimento della Provincia, non prima di 180 giorni dalla data di cessazione della attività dell'agenzia e sempre che siano state regolarizzate dall'interessato le eventuali pendenze derivanti dall'esercizio delle attività medesime <sup>(19)</sup>.

5. L'esercizio di una filiale stagionale di un'agenzia di viaggio e turismo non comporta l'obbligo del versamento di una cauzione <sup>(20)</sup>.

6. Il mancato pagamento delle sanzioni previste dalla presente legge determina da parte della Provincia il prelievo dal deposito cauzionale di una somma pari all'ammontare della sanzione irrogata <sup>(21)</sup>.

7. La Provincia trattiene le somme acquisite per le sanzioni <sup>(22)</sup>.

8. L'imprenditore dovrà reintegrare la cauzione entro sessanta giorni dall'adozione del provvedimento, pena la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'agenzia <sup>(23)</sup>.

---

*(15) La Corte costituzionale, con sentenza 8-24 ottobre 2001, n. 339 (Gazz. Uff. 31 ottobre 2001, n. 42, serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui, escludendo dall'obbligo di versamento della cauzione le sole filiali stagionali di un'agenzia di viaggio e turismo avente sede principale nella Regione Abruzzo, assoggetta a tale obbligo tutte le altre filiali, ivi comprese quelle aventi sede in altra Regione.*

*(16) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione dell'originario quinto comma con l'attuale comma 5 ad opera dell'art. 7, L.R. 12 dicembre 2003, n. 24.*

*(17) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione dell'originario quinto comma con l'attuale comma 5 ad opera dell'art. 7, L.R. 12 dicembre 2003, n. 24.*

*(18) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione dell'originario quinto comma con l'attuale comma 5 ad opera dell'art. 7, L.R. 12 dicembre 2003, n. 24.*

*(19) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così corretto con avviso pubblicato nel B.U. 13 marzo 1998, n. 3 e così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione dell'originario quinto comma con l'attuale comma 5 ad opera dell'art. 7, L.R. 12 dicembre 2003, n. 24.*

*(20) Comma così sostituito dall'art. 7, L.R. 12 dicembre 2003, n. 24. Il testo originario era così formulato: «L'autorizzazione all'esercizio di una filiale stagionale di una agenzia di viaggio e turismo, avente la sede principale nella Regione Abruzzo non comporta l'obbligo del versamento della cauzione.».*

*(21) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione dell'originario quinto comma con l'attuale comma 5 ad opera dell'art. 7, L.R. 12 dicembre 2003, n. 24.*

*(22) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione dell'originario quinto comma con l'attuale comma 5 ad opera dell'art. 7, L.R. 12 dicembre 2003, n. 24.*

*(23) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione dell'originario quinto comma con l'attuale comma 5 ad opera dell'art. 7, L.R. 12 dicembre 2003, n. 24.*

---

**Art. 12**  
***Assicurazione.***

Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a stipulare, prima del rilascio della autorizzazione, polizza assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio e in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione Internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV), di cui alla [legge 27 dicembre 1977, n. 1084](#), nonché della direttiva CEE del 13 giugno 1990, n. 314, concernente i circuiti «tutto compreso», così come recepita dal [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111](#).

Le polizze assicurative devono specificare i criteri di determinazione del premio, nonché i massimali di risarcimento e le specifiche clausole volte ad assicurare la liquidazione, a breve termine, del risarcimento dovuto all'utente dei servizi turistici, in conseguenza della mancata o difettosa prestazione di servizi da parte dell'agenzia di viaggio e turismo.

L'agenzia invia annualmente alla Provincia competente per territorio la documentazione comprovante l'avvenuta copertura assicurativa dell'attività autorizzata.

La Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina con riferimento all'attività autorizzata i nuovi massimali di copertura assicurativa, in attuazione di quanto previsto dal primo comma.

**Art. 13**  
***Redazione dei programmi di viaggio.***

I programmi concernenti viaggi, crociere, gite ed escursioni, con o senza prestazioni relative al soggiorno, prodotti o organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo, sia per l'interno che per l'esterno, devono contenere, ai fini della loro pubblicazione sotto forma di opuscolo ufficiale, indicazioni precise ed esplicite su:

- a) il soggetto produttore o organizzatore;
- b) le date di svolgimento;
- c) la durata complessiva e il numero dei pernottamenti,

d) le quote di partecipazione, con l'indicazione del prezzo globale corrispondente a tutti i servizi forniti, con menzione di quelli esclusi, e dell'eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione nonché delle scadenze per il versamento del saldo;

e) la qualità e quantità dei servizi, con riferimento all'albergo o altro tipo di alloggio, al numero dei pasti, ai trasporti, alle presenze di accompagnatori e guide e a quant'altro è compreso nella quota di partecipazione; in particolare, per quanto concerne i mezzi di trasporto, dovranno essere indicate le tipologie e le caratteristiche dei vettori, e per quanto concerne l'albergo o altro tipo di alloggio dovranno essere indicati l'ubicazione, la categoria o classificazione o livello di comfort;

f) i termini per le iscrizioni e per le relative rinunce;

g) le condizioni di rimborso di quote pagate, sia per rinuncia o per recesso del cliente che per annullamento del viaggio da parte dell'agenzia o per cause di forza maggiore o per altro motivo prestabilito;

h) il periodo di validità del programma;

i) gli estremi della garanzia assicurativa di cui all'art. 12, con l'indicazione dei rischi coperti;

l) il numero minimo dei partecipanti eventualmente richiesto per effettuare il viaggio e la data limite di informazione dell'utente dei vizi turistici in caso di annullamento;

k) gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;

1) le misure igieniche e sanitarie richieste nonché le informazioni di carattere generale in materia di visti e passaporti necessarie all'utente dei servizi turistici per fruire delle prestazioni previste dai programmi di viaggio;

m) la dichiarazione che il contratto è sottoposto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle disposizioni della Convenzione di cui all'art. 3 della presente legge e della [direttiva 90/314/CEE](#), così come recepita dal [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111](#).

Il riferimento ai predetti programmi deve essere citato nei documenti di viaggio.

Il programma costituisce l'elemento di riferimento della promessa di servizi a tutti i fini di accertamento dell'esatto adempimento. A tal fine il programma è posto a disposizione dei consumatori.

Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a far pervenire alla Provincia, con lettera raccomandata, bozza delle pubblicazioni di cui al presente articolo. Eventuali rilievi della Provincia relativi alla regolarità delle pubblicazioni devono pervenire all'agenzia di viaggio interessata entro 20 giorni dal ricevimento della bozza di stampa, fatta salva ogni ulteriore e successiva verifica in ordine alla corrispondenza tra le pubblicazioni stesse e le prestazioni effettuate.

La pubblicità dei programmi, in qualsiasi forma realizzata, deve contenere l'esplicito riferimento ai corrispondenti programmi verificati dalla Provincia.

Trascorso il termine di cui al precedente comma 4) dal ricevimento delle pubblicazioni da parte della Provincia, senza rilievi, la diffusione si intende autorizzata.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per i programmi diffusi esclusivamente su reti telematiche.

#### **Art. 14**

##### **Uso della denominazione e orario di apertura al pubblico <sup>(24)</sup>.**

La denominazione di «agenzia di viaggio», di «agenzia turistica» e simili, nonché le corrispondenti espressioni in lingua straniera, sono riservate alle imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio <sup>(25)</sup>.

Ciascuna agenzia di viaggio esercente la vendita diretta al pubblico deve comunicare alla Provincia ed esporre al pubblico il proprio orario di apertura quotidiano, liberamente determinato, con l'indicazione dei giorni della settimana in cui essa resterà chiusa. In caso di variazione è necessaria una nuova comunicazione.

L'agenzia di viaggio è tenuta ad osservare l'orario di apertura determinato ai sensi del comma precedente.

---

<sup>(24)</sup> La Corte costituzionale, con sentenza 8-24 ottobre 2001, n. 339 (Gazz. Uff. 31 ottobre 2001, n. 42, serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui, riservando la denominazione di «agenzia di viaggio», di «agenzia turistica» e simili alle imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione dalla Provincia, esclude che tali denominazioni possano essere utilizzate da imprese autorizzate da altra Provincia della Regione Abruzzo o da altra Regione.

<sup>(25)</sup> Comma così modificato dall'*art. 8, L.R. 12 dicembre 2003, n. 24*.

---

#### **Art. 15**

##### ***Chiusura temporanea dell'agenzia.***

Il titolare dell'autorizzazione che intenda procedere alla chiusura temporanea dell'agenzia, per un periodo non superiore a tre mesi consecutivi, ne deve informare la Provincia con lettera raccomandata indicando i motivi e la durata della chiusura. Per periodi superiori la sospensione deve essere autorizzata dalla Provincia.

In ogni caso l'agenzia di viaggio non può procedere alla chiusura fino a che sono in corso di svolgimento i contratti di viaggio da essa stipulati.

#### **Art. 16**

##### ***Escursioni e viaggi lungo percorsi serviti da autolinee in concessione.***

Per l'organizzazione di viaggi, gite ed escursioni lungo percorsi serviti da autolinee in concessione, le agenzie di viaggio e turismo autorizzate devono osservare le disposizioni in materia.

I titolari delle agenzie di viaggio e turismo devono organizzarsi con tariffe, servizi e modalità di esercizio diversi dai concessionari delle autolinee stesse. L'elenco dei partecipanti ai viaggi, gite ed escursioni dovrà di volta in volta, essere depositato presso l'agenzia e tenuto a bordo dall'accompagnatore a disposizione degli organi di vigilanza.

#### **Art. 17**

##### ***Attività turistiche esercitate dalle imprese di trasporto pubblico.***

Le imprese che, esercitando l'attività di trasporto terrestre, marittimo, aereo o di altro tipo, assumano direttamente anche l'organizzazione dei viaggi, soggiorni, crociere ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto, sono assoggettate alle disposizioni della presente legge.

#### **Art. 18**

##### ***Requisiti professionali del direttore tecnico e iscrizione all'albo regionale.***

1. La responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo è affidata ad un direttore tecnico iscritto all'albo regionale disciplinato dalla presente legge <sup>(26)</sup>.
2. Sono iscritti d'ufficio tutti i soggetti che risultino comunque iscritti all'albo di cui all'[art. 14 della legge regionale n. 39 del 1987](#) nonché tutti i soggetti che per oltre 15 anni abbiano, in via continuativa, materialmente esercitato l'attività di direttore di agenzia di viaggi anche in assenza di autorizzazione a condizione che venga documentato che siano state regolarmente assolte le tasse di concessione regionali <sup>(27)</sup>.
3. Con provvedimento dirigenziale sono iscritti altresì, su domanda, nell'albo coloro che hanno conseguito l'attestato di idoneità all'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, previo superamento degli esami espletati secondo le modalità previste dalla presente legge <sup>(28)</sup>.

4. Sono del pari iscritti, su domanda, all'Albo regionale dei direttori tecnici:

a) coloro i quali siano in possesso di attestato di idoneità, conseguito presso altra Regione e Provincia autonoma, o che comprovino l'iscrizione al registro della Regione di provenienza;

b) i cittadini di tutti gli Stati membri dell'UE in possesso di titolo abilitante allo svolgimento delle relative funzioni nei paesi di provenienza;

c) i direttori tecnici, cittadini di Stati non appartenenti all'UE, in possesso di titolo abilitante equiparato, in base al principio di reciprocità a quello previsto dalla presente legge <sup>(29)</sup>.

5. All'albo sono inoltre iscritti i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 4, secondo comma, lettere a), b), c) e d) e terzo comma del *D.Lgs. 23 novembre 1991, n. 392*, i quali possono conseguire l'idoneità a Direttore Tecnico previo accertamento della documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalle norme citate. A tal fine gli interessati dovranno produrre istanza in carta legale, con firma autenticata, alla Regione Abruzzo - Settore Turismo <sup>(30)</sup>.

6. Alla domanda deve essere allegata, a seconda dei casi, la documentazione in regola con le norme sul bollo comprovanti il possesso dei requisiti sopra richiamati, con espresso riferimento ad una delle condizioni previste dall'art. 4 secondo comma, lettere a), b), c) e d) del *D.Lgs. 23 novembre 1991, n. 392*. Unitamente alla domanda, l'interessato dovrà produrre il certificato del casellario giudiziale, o documento equipollente, al fine di verificare la mancanza delle condanne o delle misure di polizia di cui all'*art. 11 del R.D. 18 giugno 1931* <sup>(31)</sup>.

7. L'albo regionale dei direttori tecnici viene pubblicato sul B.U.R.A. e aggiornato ogni anno <sup>(32)</sup>.

8. Il direttore tecnico deve prestare a tempo pieno la propria attività professionale, con carattere di continuità ed esclusività, in una sola agenzia <sup>(33)</sup>.

---

*(26) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione dell'originario ottavo comma con l'attuale comma 8 ad opera dell'art. 9, comma 2, L.R. 12 dicembre 2003, n. 24.*

*(27) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così modificato dall'art. 9, comma 1, L.R. 12 dicembre 2003, n. 24, e così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione dell'originario ottavo comma con l'attuale comma 8 ad opera del comma 2 del suddetto art. 9, L.R. n. 24/2003.*

*(28) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione dell'originario ottavo comma con l'attuale comma 8 ad opera dell'art. 9, comma 2, L.R. 12 dicembre 2003, n. 24.*

(29) *Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione dell'originario ottavo comma con l'attuale comma 8 ad opera dell'art. 9, comma 2, L.R. 12 dicembre 2003, n. 24.*

(30) *Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione dell'originario ottavo comma con l'attuale comma 8 ad opera dell'art. 9, comma 2, L.R. 12 dicembre 2003, n. 24.*

(31) *Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione dell'originario ottavo comma con l'attuale comma 8 ad opera dell'art. 9, comma 2, L.R. 12 dicembre 2003, n. 24.*

(32) *Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione dell'originario ottavo comma con l'attuale comma 8 ad opera dell'art. 9, comma 2, L.R. 12 dicembre 2003, n. 24.*

(33) *Comma così sostituito dall'art. 9, comma 2, L.R. 12 dicembre 2003, n. 24. Il testo originario era così formulato: «Il direttore tecnico deve prestare la propria attività in una sola agenzia, o filiale, a tempo pieno e con carattere di continuità ed esclusività.». In precedenza la Corte costituzionale, con sentenza 8-24 ottobre 2001, n. 339 (Gazz. Uff. 31 ottobre 2001, n. 42, serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevedeva che nella filiale di una agenzia di viaggio e turismo il direttore tecnico dovesse prestare la propria attività con carattere di esclusività.*

---

## **Art. 19**

### *Esame di abilitazione.*

Ai fini della ammissione all'esame di abilitazione gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di maturità conseguito presso istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato da istituto statale o legalmente riconosciuto o parificato o di equivalente titolo di studio conseguito all'estero dichiarato equipollente o riconosciuto in Italia;

b) aver svolto attività lavorativa per almeno sei mesi presso agenzie di viaggi e turismo, con mansioni non inferiori a quelle corrispondenti al personale di IV livello del comparto delle imprese di viaggi e turismo o, in alternativa essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

b1) laurea in scienze turistiche;

b2) diploma universitario in materia turistica;

b3) laurea breve in materia turistica;

b4) attestato di partecipazione ad un Master universitario su materie turistiche e avvenuto superamento dei relativi esami;

b5) attestato di qualifica di cui all'*art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845* conseguito al termine di un corso post-diploma di almeno 400 ore i cui programmi comprendano tra le materie di studio le discipline di cui all'*art. 21 della L.R. n. 1/1998*;

b6) diploma di cui alla lettera a) rilasciato dai seguenti istituti:

b6.1) istituti tecnici per il turismo;

b6.2) istituti professionali per il turismo <sup>(34)</sup>.

c) non aver riportato condanne penali.

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. Le modalità e i termini dell'esame di abilitazione vengono definiti con apposito bando, a cadenza biennale, da emanarsi a cura della Giunta regionale.

---

*(34) Lettera così sostituita dall'art. 10, L.R. 12 dicembre 2003, n. 24 (vedi, anche, l'art. 1, comma 2, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «b) aver svolto attività lavorativa presso agenzie di viaggio per almeno due anni, con mansioni non inferiori a quelle corrispondenti al personale di IV livello del comparto delle imprese di viaggio e turismo o, in alternativa essere in possesso di laurea in scienze turistiche o diploma universitario o laurea breve in materia turistica o, infine, attestato di qualifica di cui all'art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 conseguito al termine di un corso post-diploma di durata almeno biennale, i cui programmi comprendano tra le materie di studio le discipline di cui all'art. 21.».*

---

## **Art. 20**

### ***Domanda di partecipazione all'esame.***

Coloro che intendono partecipare all'esame di abilitazione devono inoltrare domanda in carta legale alla Regione Abruzzo - Settore Turismo e devono dichiarare:

- 1) cognome, nome, luogo e data di nascita;
- 2) luogo di residenza;
- 3) cittadinanza di appartenenza;
- 4) titolo di studio posseduto;
- 5) certificato generale del Casellario Giudiziale;
- 6) godimento dei diritti civili e politici;

7) in aggiunta alla lingua inglese, conoscenza di una lingua straniera a scelta del candidato tra le seguenti: francese, spagnolo, tedesco, portoghese e russo <sup>(35)</sup>.

8) il recapito presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni inerenti l'esame e il recapito telefonico.

In caso di superamento dell'esame, ai fini del rilascio dell'attestato di abilitazione, il richiedente deve produrre la certificazione attinente ai requisiti indicati nel precedente art. 19, oltre quelli previsti nel successivo art. 23.

---

*(35) Punto così sostituito dall'art. 11, L.R. 12 dicembre 2003, n. 24. Il testo originario era così formulato: «7) conoscenza di una lingua straniera a scelta del candidato, in aggiunta alla lingua inglese.».*

---

## **Art. 21** ***Prove di esame.***

L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo consiste:

prima prova scritta

a) tecnica turistica, amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo;

b) principi di legislazione turistica;

c) geografia turistica;

seconda prova scritta

traduzione di una lettera a contenuto commerciale in lingua inglese.

Prova orale

colloquio sulle materie delle prove scritte e in un'ulteriore lingua straniera scelta dal candidato.

## **Art. 22** ***Commissione d'esame per direttore tecnico di agenzia di viaggio.***

1. La commissione d'esame per l'abilitazione all'esercizio di direttore tecnico è così composta:

a. un dirigente regionale in qualità di presidente;

b. un esperto di legislazione turistica;

c. un docente di geografia;

d. un direttore tecnico scelto tra quelli designati dalle associazioni maggiormente rappresentative delle agenzie di viaggio e turismo a livello regionale;

e. un docente di lingua inglese e più docenti o esperti nell'altra lingua straniera prescelta dal candidato <sup>(36)</sup>.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Regione con qualifica non inferiore alla categoria C <sup>(37)</sup>.

3. Per ogni membro effettivo e per il segretario della commissione viene nominato un membro supplente <sup>(38)</sup>.

4. La Commissione, nominata con deliberazione della Giunta regionale, può essere confermata una sola volta <sup>(39)</sup>.

5. La Giunta regionale determina in ogni bando di esame il trattamento economico spettante ai componenti la commissione esaminatrice, ivi compreso il segretario <sup>(40)</sup>.

6. Per l'ammissione alle prove orali, il candidato dovrà conseguire il punteggio medio di almeno sette decimi <sup>(41)</sup>.

7. Per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione, il candidato deve riportare alla prova orale una votazione non inferiore a sei decimi <sup>(42)</sup>.

8. Il mancato superamento delle prove scritte, come pure la valutazione inferiore a sei decimi nella prova orale formeranno oggetto di un sintetico giudizio da parte della commissione <sup>(43)</sup>.

9. La commissione provvede a redigere giorno per giorno il processo verbale dello svolgimento delle prove di abilitazione e di tutte le decisioni <sup>(44)</sup>.

10. Una volta concluse le prove orali, la Commissione rimette al Settore Turismo gli elaborati scritti, i processi verbali e l'elenco dei candidati che hanno superato la prova orale, con le relative votazioni <sup>(45)</sup>.

---

*(36) Comma così sostituito dall'art. 12, comma 1, L.R. 12 dicembre 2003, n. 24. Il testo originario era così formulato: «La commissione d'esame per l'abilitazione all'esercizio di direttore tecnico è così composta:*

*a) un dirigente regionale del settore Turismo, in qualità di presidente;*

b) un docente di geografia;

c) due direttori tecnici designati dalle associazioni maggiormente rappresentative delle agenzie di viaggio e turismo a livello regionale;

d) un docente di lingua inglese e più docenti o esperti nell'altra lingua straniera prescelta dal candidato.».

(37) Comma così sostituito dall'art. 12, comma 2, L.R. 12 dicembre 2003, n. 24. Il testo originario era così formulato: «Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Regione con qualifica non inferiore alla VII.».

(38) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione degli originari commi primo, secondo, quinto e sesto con gli attuali commi 1, 2, 5 e 6 ad opera dell'art. 12, L.R. 12 dicembre 2003, n. 24.

(39) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione degli originari commi primo, secondo, quinto e sesto con gli attuali commi 1, 2, 5 e 6 ad opera dell'art. 12, L.R. 12 dicembre 2003, n. 24.

(40) Comma così sostituito dall'art. 12, comma 3, L.R. 12 dicembre 2003, n. 24. Il testo originario era così formulato: «Ai componenti la Commissione giudicatrice spetta il trattamento economico previsto dalla L.R. 10 agosto 1973, n. 35 e dalla L.R. 21 giugno 1978, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni.».

(41) Comma così sostituito dall'art. 12, comma 4, L.R. 12 dicembre 2003, n. 24. Il testo originario era così formulato: «Per l'ammissione alle prove orali il candidato dovrà conseguire il punteggio di almeno sette decimi in ciascuna prova obbligatoria scritta.».

(42) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione degli originari commi primo, secondo, quinto e sesto con gli attuali commi 1, 2, 5 e 6 ad opera dell'art. 12, L.R. 12 dicembre 2003, n. 24.

(43) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione degli originari commi primo, secondo, quinto e sesto con gli attuali commi 1, 2, 5 e 6 ad opera dell'art. 12, L.R. 12 dicembre 2003, n. 24.

(44) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione degli originari commi primo, secondo, quinto e sesto con gli attuali commi 1, 2, 5 e 6 ad opera dell'art. 12, L.R. 12 dicembre 2003, n. 24.

(45) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione degli originari commi primo, secondo, quinto e sesto con gli attuali commi 1, 2, 5 e 6 ad opera dell'art. 12, L.R. 12 dicembre 2003, n. 24.

---

## **Art. 23**

### **Attestato di idoneità.**

Il Servizio Organizzazione e Vigilanza del Settore Turismo, accertata la regolarità del procedimento, approva l'esito delle prove di esame e rilascia a chi lo abbia superato un attestato di idoneità comprovante il possesso dei requisiti professionali dopo l'invio della seguente documentazione:

- originale o copia conforme del titolo di studio dichiarato nella domanda di partecipazione all'esame;
- certificato generale del Casellario Giudiziale;
- 2 marche da bollo da apporre sugli attestati;
- certificato del godimento dei diritti civili e politici;
- certificato di cittadinanza.

Tutta la certificazione deve essere in regola agli effetti della imposta di bollo.

#### **Art. 24** ***Vigilanza e controllo.***

Spettano alla provincia competente per territorio le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attività disciplinate dalla presente legge anche con l'ausilio delle forze di P.S. a ciò proposte secondo le procedure previste dalla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) e successive modifiche ed integrazioni.

Ai funzionari all'uopo incaricati deve essere consentito l'accesso ai locali e alla documentazione delle agenzie di viaggi e delle associazioni senza scopo di lucro che organizzano viaggi.

La Provincia può avvalersi per l'acquisizione di notizie sul funzionamento delle predette organizzazioni anche degli Uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT).

#### **Art. 25** ***Associazioni nazionali senza scopo di lucro.***

1. Le Associazioni senza scopo di lucro di cui all'[art. 7, comma 9, della legge 29 marzo 2001, n. 135](#) che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali sono autorizzate a svolgere, in modo continuativo ed organizzativo le attività di organizzazione e vendita di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni esclusivamente per i propri associati senza l'autorizzazione di cui all'[art. 5 della L.R. n. 1/1998](#) <sup>(46)</sup>.

2. Per poter svolgere l'attività, le Associazioni devono dimostrare, alla Provincia competente per territorio, di possedere i seguenti requisiti:

- a) perseguimento di almeno una delle finalità indicate al comma 1;

b) assenza di qualsiasi forma di lucro, nonché di qualsiasi dipendenza da soggetti ed organismi esercenti attività imprenditoriali;

c) organizzazione e funzionamento secondo criteri di democraticità;

d) fruizione dei servizi solo da parte degli associati <sup>(47)</sup>.

3. Le Associazioni senza scopo di lucro devono stipulare polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti ai soci dalla partecipazione all'attività, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV) di cui alla [L. 27 dicembre 1977, n. 1084](#), nonché del [D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111](#) <sup>(48)</sup>.

4. La documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del premio va inviata annualmente alla Provincia competente per territorio <sup>(49)</sup>.

5. Il responsabile organizzativo a livello nazionale deve risultare iscritto all'albo regionale dei direttori tecnici, competente per territorio <sup>(50)</sup>.

6. Tale soggetto è responsabile organizzativo anche delle attività esercitate dalle articolazioni territoriali <sup>(51)</sup>.

7. L'attività del responsabile organizzativo che può essere svolta da un socio, è incompatibile con l'attività di responsabile organizzativo di altra associazione <sup>(52)</sup>.

8. Le associazioni sono tenute ad inviare, alla Provincia competente per territorio, entro il 31 marzo di ogni anno il programma delle attività e sono tenute, altresì, a comunicare le eventuali variazioni a detti programmi <sup>(53)</sup>.

9. In tali programmi devono essere precisate le condizioni di annullamento del viaggio, la dicitura che trattasi di iniziativa riservata esclusivamente agli associati e gli estremi della garanzia assicurativa <sup>(54)</sup>.

10. Copie dei programmi di viaggio devono essere trasmesse alla Provincia prima della diffusione per la verifica della conformità alle disposizioni di cui all'art. 13 della presente legge <sup>(55)</sup>.

11. Le insegne poste all'ingresso degli uffici delle associazioni, anche decentrati, nei quali vengono organizzate le attività, devono contenere l'indicazione che esse sono riservate ai soli soci dell'associazione <sup>(56)</sup>.

---

*(46) Comma così sostituito dall'art. 13, comma 1, L.R. 12 dicembre 2003, n. 24. Il testo originario era così formulato: «Le associazioni senza scopo di lucro di cui all'art. 10 della L. 17 maggio 1983, n. 217 che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali sono autorizzate a svolgere, in modo continuativo ed organizzativo le attività di organizzazione e vendita di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni esclusivamente per i propri associati senza l'autorizzazione di cui all'art. 5 della presente legge.»*

*(47) Comma così sostituito dall'art. 13, comma 2, L.R. 12 dicembre 2003, n. 24. Il testo originario era così formulato: «Per poter svolgere l'attività le Associazioni devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:*

*a) presenza organizzata in almeno cinque regioni;*

*b) costituzione ed operatività continuativa da almeno un biennio nelle attività sociali statutarie;*

*c) assenza di qualsiasi forma di lucro desumibile anche dai bilanci sociali, nonché di qualsiasi dipendenza da soggetti ed organismi esercenti attività imprenditoriale;*

*d) riconoscimento associativo ai sensi della vigente normativa nazionale concernente il riconoscimento della personalità giuridica;*

*e) organizzazione e funzionamento secondo criteri di democraticità,*

*f) fruizione dei servizi solo da parte degli associati.».*

*(48) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione degli originari primo e secondo comma con gli attuali commi 1 e 2 ad opera dell'art. 13, L.R. 12 dicembre 2003, n. 24.*

*(49) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione degli originari primo e secondo comma con gli attuali commi 1 e 2 ad opera dell'art. 13, L.R. 12 dicembre 2003, n. 24.*

*(50) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione degli originari primo e secondo comma con gli attuali commi 1 e 2 ad opera dell'art. 13, L.R. 12 dicembre 2003, n. 24.*

*(51) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione degli originari primo e secondo comma con gli attuali commi 1 e 2 ad opera dell'art. 13, L.R. 12 dicembre 2003, n. 24.*

*(52) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione degli originari primo e secondo comma con gli attuali commi 1 e 2 ad opera dell'art. 13, L.R. 12 dicembre 2003, n. 24.*

*(53) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione degli originari primo e secondo comma con gli attuali commi 1 e 2 ad opera dell'art. 13, L.R. 12 dicembre 2003, n. 24.*

*(54) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione degli originari primo e secondo comma con gli attuali commi 1 e 2 ad opera dell'art. 13, L.R. 12 dicembre 2003, n. 24.*

*(55) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione degli originari primo e secondo comma con gli attuali commi 1 e 2 ad opera dell'art. 13, L.R. 12 dicembre 2003, n. 24.*

*(56) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione degli originari primo e secondo comma con gli attuali commi 1 e 2 ad opera dell'art. 13, L.R. 12 dicembre 2003, n. 24.*

---

**Art. 26**  
***Organizzazione di viaggi in forma non professionale.***

L'organizzazione occasionale e diretta di iniziative turistiche o ricreative nell'ambito del territorio nazionale, senza fini di lucro, rivolte a propri aderenti da parte di sodalizi, gruppi sociali, comunità religiose, aventi finalità politiche, sociali, sindacali, religiose, culturali o sportive, non è soggetta alle disposizioni della presente legge purché il soggetto organizzatore stipuli una assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti ed il viaggio non superi la durata delle 48 ore <sup>(57)</sup>.

---

*(57) Comma così modificato dall'art. 14, L.R. 12 dicembre 2003, n. 24.*

---

**Art. 27**  
***Uffici di biglietteria.***

Non è soggetta alla disciplina della presente legge l'apertura al pubblico degli uffici delle compagnie aeree e di navigazione, nonché delle altre imprese di trasporto operanti nel territorio della Regione Abruzzo, purché l'attività delle stesse si limiti alla emissione e alla vendita dei biglietti della compagnia rappresentata e non comporti anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere, gite ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto, in tal caso dette imprese dovranno essere munite della autorizzazione di cui all'art. 5 della presente legge.

Non sono soggetti, altresì, alla disciplina della presente legge gli uffici la cui attività si limiti alla vendita di biglietti delle ferrovie dello Stato, ovvero delle linee di navigazione marittima, lacuale o fluviale, operanti all'interno del territorio regionale o le attività di prenotazione e vendita di servizi alberghieri e ricettivi svolti singolarmente o da consorzi o associazioni di operatori della ricettività.

**Art. 28**  
***Sospensione e revoca dell'autorizzazione.***

La Provincia dispone la sospensione della autorizzazione:

a) qualora venga meno uno o più dei requisiti soggettivi, professionali o strutturali previsti per il rilascio dell'autorizzazione, fatti salvi i casi e le modalità espressamente disciplinati dalla presente legge;

b) qualora non si provveda nel termine previsto dall'art. 11, comma 9, al reintegro del deposito cauzionale;

c) qualora vengano accertate irregolarità amministrative, ovvero gravi o ripetuti inadempimenti verso i clienti.

Nel provvedimento di sospensione della autorizzazione la Provincia fissa un termine perentorio entro il quale i requisiti mancanti devono essere ripristinati e le irregolarità o gli inadempimenti eliminati.

La Provincia dispone la revoca della autorizzazione qualora entro il termine di cui al comma precedente non siano reintegrati i requisiti o eliminate le irregolarità e gli inadempimenti; l'autorizzazione è inoltre revocata quando il titolare non abbia provveduto alla comunicazione di cui all'art. 13 comma 1, ovvero alla riapertura dell'agenzia, trascorsi i termini consentiti per la chiusura temporanea.

### **Art. 29** ***Sanzioni amministrative.***

Fermo restando quanto previsto dal Codice Penale le agenzie di viaggio e turismo, i direttori tecnici e le associazioni senza fini di lucro sono soggetti alle sanzioni previste nell'allegato n. 1, previa contestazione delle infrazioni rilevate.

In caso di recidiva le sanzioni previste dall'Allegato n. 1 sono raddoppiate.

L'accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono effettuati secondo le procedure di cui alla legge 21 novembre 1981, n. 689.

Le Province utilizzano le somme direttamente introitate a seguito dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia turistica.

### **Art. 30** ***Norma transitoria.***

La Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette alle Province competenti per territorio la documentazione attinente la materia delegata.

Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i titolari di agenzia di viaggio e turismo autorizzate con precedenti leggi devono inviare alla Provincia competente per territorio la documentazione atta a comprovare la natura del rapporto tra l'agenzia e il Direttore tecnico tenuto conto di quanto previsto dal precedente art. 18. Le agenzie di viaggio e turismo già autorizzate devono adeguarsi alle disposizioni della presente legge

entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, a pena di decadenza dell'autorizzazione in possesso <sup>(58)</sup>.

---

*(58) Comma così corretto con avviso pubblicato nel B.U. 13 marzo 1998, n. 3.*

---

### **Art. 31** ***Norma abrogativa.***

Il titolo I della *L.R. 14 luglio 1987, n. 39* è abrogato, ferma restando la dichiarazione di illegittimità costituzionale di alcune sue norme, come da sentenza della Corte costituzionale n. 339 dell'8 ottobre 2001 <sup>(59)</sup>.

Sono altresì abrogate tutte le norme non compatibili con la presente legge.

---

*(59) Comma così modificato dall'art. 15, L.R. 12 dicembre 2003, n. 24.*

---

### **Art. 32** ***Spese per l'esercizio delle funzioni delegate.***

La Regione eroga annualmente agli Enti delegati i fondi per le spese concernenti l'esercizio delle funzioni delegate, in relazione al numero delle agenzie funzionanti in ciascuna provincia.

### **Art. 33** ***Urgenza.***

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

**Prospetto delle sanzioni amministrative**

a)	chiunque vende servizi turistici con intermediazione di soggetti o Enti non autorizzati, all'infuori dei casi previsti dagli articoli 25, 26 e 27	da Euro 1033,00 a Euro 5165,00
b)	inizio o svolgimento di attività di cui all' <i>art. 3 della L.R. n. 1/1998</i> senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione, con esclusione delle filiali o succursali	da Euro 5165,00 a Euro 15494,00
c)	pubblicazione e/o diffusione di programmi di viaggio in contrasto con le norme della presente legge ovvero, nei casi previsti dall' <i>art. 13</i> , non conformi alla bozza di stampa inviata alla Provincia o non adeguati ai rilievi della Provincia medesima, ovvero che violino il contenuto dei predetti programmi nell'esecuzione del contratto di viaggio	da Euro 516,00 a Euro 2582,00
d)	modifica, in assenza di comunicazione alla Provincia, della ubicazione, denominazione, titolarità e ragione sociale della Agenzia di Viaggio	Euro 516,00
e)	inosservanza dell'orario di apertura comunicato alla Provincia	da Euro 258,00 a Euro 1033,00
f)	mancata esposizione dell'autorizzazione nei locali della Agenzia di Viaggio. Nelle filiali o succursali è necessaria l'esposizione della copia autenticata dell'autorizzazione della sede principale. Nelle filiali o succursali ad apertura stagionale è inoltre necessario esporre copia della comunicazione inviata alla provincia con il visto dell'amministrazione provinciale	Euro 516,00
g)	mancata comunicazione della cessazione delle funzioni di Direttore Tecnico entro il termine di dieci giorni	da Euro 2582,00 a Euro 7747,00
h)	violazione del principio dell'esclusività delle prestazioni professionali del direttore tecnico in favore di un'unica Agenzia	da Euro 2582,00 a Euro 7747,00
i)	mancata sostituzione entro il termine di tre mesi del Direttore Tecnico	Sospensione dell'autorizzazione
l)	svolgimento delle attività di direttore tecnico da parte di soggetti non iscritti all'albo regionale di cui all' <i>art. 18</i>	da Euro 5165,00 a Euro 10329,00
m)	associazione di cui all' <i>art. 25</i> che effettui le attività ivi consentite in favore di soggetti non associati	da Euro 2582,00 a Euro 7747,00
n)	mancata dicitura sulle insegne delle Associazioni senza scopo di lucro che le attività sono rivolte ai soli soci	Euro 5165,00
o)	mancata stipula di polizza assicurativa di cui all' <i>art. 25</i>	Cessazione attività
p)	svolgimento di attività di organizzazione di viaggi da parte di associazione di cui all' <i>art. 25</i> , che non abbia inviato il programma annuale alla Provincia	da Euro 1033,00 a Euro 5165,00

*(60) Allegato così sostituito da quello annesso alla L.R. 12 dicembre 2003, n. 24, come prevede l'art. 16 della stessa legge.*